Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare
Ufficio 2
Direzione generale della salute animale
Ufficio 7

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi veterinari

E per conoscenza:

NAS Sede Centrale
srm20400@pec.carabinieri.it

Assalco
assalco@assalco.it

Assalzoo
assalzoo@assalzoo.it

Aipa
info@aipaonline.it

Aisa-Federchimica
AISA@federchimica.it

ASSOGRASSI
segreteria@assograssi.it

OGGETTO: Precisazioni sull'utilizzo di scarti di mensa e ristorazione per la produzione di mangimi per animali da compagnia.

Con la presente nota si forniscono chiarimenti in merito all'utilizzo degli scarti di mensa e ristorazione per la produzione di mangimi per animali da compagnia, a seguito di un apposito quesito formulato dalla Regione Lombardia.

La richiesta riguardava la possibilità di impiegare tali scarti, limitatamente agli alimenti non ancora somministrati al consumatore finale, per la produzione di materie prime sottoposte a trattamento termico, destinate all'industria del pet food commerciale. L'ipotesi considerava il

possibile inquadramento di tali prodotti come “Ex prodotti alimentari”, ai sensi dell’articolo 10, lettera f), del Regolamento (CE) 1069/2009.

In merito a tale fattispecie, questa Amministrazione ha acquisito i pareri della Commissione Europea e degli altri Stati Membri.

All’esito della disamina della normativa vigente e dei pareri ricevuti, si ribadisce che per gli scarti alimentari di mensa e ristorazione (non ancora somministrati al consumatore), qualora non recuperati come alimenti, ma declassati a SOA, trova esclusiva applicazione la circolare DGISAN prot. 48134 del 28/12/2015. Di conseguenza, il loro utilizzo è consentito unicamente per l’alimentazione di animali da compagnia (cani e gatti) ospiti di canili e rifugi, nel rispetto dei requisiti sanitari definiti nel Reg. (UE) 142/2011, per fornitori, utilizzatori e relative condizioni d’uso. Resta pertanto escluso il loro impiego nel circuito del pet food commerciale.

Gli operatori che raccolgono tali scarti dalle imprese di cui al Regolamento (CE) 852/2004 possono operare come “Centri di raccolta” (come definiti all’Allegato I, punto 53, del Regolamento (UE) 142/2011) dopo essere stati registrati conformemente all’articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009.

Si ricorda che qualora tali operatori forniscano agli utenti finali (di cui all’art. 18 del Reg. (CE) 1069/2009) materiali diversi dai SOA ottenuti da animali o invertebrati acquatici, essi sono tenuti a garantire che tali matrici siano sottoposte:

- ai trattamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 142/2011, Allegato VI, Capo II, Sezione 1, punto 4, lettere a) e b);
- oppure *a qualsiasi altro trattamento autorizzato dall'autorità competente responsabile sull’operatore*.

Si prega di dare la massima e capillare diffusione alla presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE DGISA

Dr. Ugo Della Marta*

UGO DELLA MARTA
2026.07.06 16:27:35
CN=UGO DELLA MART
C=IT
2.5.4.4=DELLA MARTA
2.5.4.42=UGO

IL DIRETTORE GENERALE DGSA

Dr. Giovanni Filippini*

Giovanni Filippini
02.07.2026
14:35:23
GMT+02:00

*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm).

Referenti del procedimento:

Dr.ssa Tiziana Serraino e-mail t.serraino@sanita.it

Dr.ssa Rosa Gaglione, direttore ufficio 2 DGISA email r.gaglione@sanita.it

Dr.ssa Laura Contu e-mail l.contu@sanita.it

Dr.ssa Carla Campagnoli, direttore ufficio 7 DGSA email c.campagnoli@sanita.it